

ALLEGATO 4

CONTRATTO DI MUTUO DI € 8.879.944,95

a) In rappresentanza dell'Istituto

(in seguito indicato indifferentemente come Banca o Istituto mutuante)

b) In rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (in seguito indicata indifferentemente come AOU o Azienda ovvero come Ente mutuatario), codice fiscale e partita IVA 02241740360, con sede in Modena, via del Pozzo, n. 71 il dott., nato a il/..../... nella sua qualità di direttore generale

SI PREMETTE

1) Che la vigente normativa consente e disciplina l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, per il finanziamento di spese di investimento e, in particolare:

- il D.Lgs 502/1992, art. 2, comma 2 sexies, ai sensi del quale, la regione disciplina la contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
- la Legge 350/2003, art. 3, comma 16, che stabilisce che le regioni possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per finanziare le spese di investimento;
- la Legge regionale 29/2004, art. 6, comma 4, in base al quale la Giunta regionale può, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture;

2) Che con delibera di giunta regionale n. 1409 del 3 ottobre 2011, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena è stata autorizzata alla contrazione di un mutuo ventennale per l'importo di 10 milioni di euro, al fine di assicurare copertura finanziaria ad interventi inseriti negli strumenti di programmazione 2011/2013, nell'ambito del Piano Pluriennale degli Investimenti;

3) Che in data 26 settembre 2012, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha stipulato un contratto di mutuo, a tasso variabile, di 10 milioni di euro, con il Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito tra Banca Infrastrutture e sviluppo spa e Banca Carige spa;

- 4) Che, ai sensi dell'art. 3 del citato contratto, il mutuo sarebbe stato ammortizzato in 19 anni e 9 mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, mediante 40 rate semestrali da versare al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con ultima rata prevista il 30 giugno 2032;
- 5) Che con determina 138 del 6 luglio 2016 del Servizio Appalti e Acquisti, l'AOU ha indetto una procedura aperta di gara, Cig 6749238F60, per la contrazione di mutuo destinato a surrogare il mutuo passivo in corso;
- 6) Che, sulla base delle offerte pervenute, l'AOU, con determina del Servizio Appalti e Acquisti ha aggiudicato la gara a

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto parte integrante del presente atto, tra l'Istituto di Credito e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in persona dei rispettivi costituiti rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto del mutuo

L'Istituto di Credito (in seguito denominato Banca), concede a titolo di mutuo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (in seguito nominata Azienda) che, attraverso il proprio costituito rappresentante accetta, la somma di € 8.879.944,95 (Euro otto milioni ottocentosettantanovemila e novecentoquarantaquattro virgola novantacinque) con ammortamento previsto dal successivo apposito articolo del presente contratto da destinare alla surroga, mediante estinzione, del precedente mutuo passivo citato al punto 3) della premessa.

ART.2 Erogazione e somministrazioni

L'importo del mutuo sarà versato dalla Banca in un'unica soluzione, nel conto corrente di tesoreria intestato all'Azienda, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di inizio dell'ammortamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 29 maggio 1989 n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 262/1989, a condizione che siano pervenute alla Banca medesima:

- a) la copia in forma esecutiva del presente contratto;
- b) l'originale della delegazione di pagamento notificata all'istituto tesoriere/cassiere e da questo accettata con firma autenticata da notaio e relativa certificazione dei poteri.

Qualora la documentazione di cui al primo comma dovesse pervenire alla Banca successivamente alla data di inizio ammortamento, la somma mutuata sarà erogata con valuta successiva a quella della ricezione della suddetta documentazione.

ART. 3 Rimborso del mutuo e tasso di interesse

L'Azienda si obbliga a rimborsare la somma mutuata di € 8.879.944,95 in 16 anni a partire dal 31 dicembre 2016, mediante n. 32 rate semestrali crescenti di capitale, da versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con termine al 30 giugno 2032, secondo il piano di ammortamento di cui alla tabella che si allega al presente atto.

Il piano di ammortamento semestrale sarà a tasso variabile con rata variabile. La rata di rimborso potrà aumentare o diminuire solo in funzione della modifica, per l'andamento del tasso della quota interessi.

L'Azienda si obbliga inoltre a corrispondere sul mutuo alle suddette scadenze, interessi a tasso variabile. Detto tasso variabile comprensivo di ogni onere, è pari al tasso semestrale corrispondente al tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi (base calcolo: giorni effettivi/360) maggiorato quest'ultimo di ____ punti percentuali annui.

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno).

In relazione a quanto stabilito la Banca comunicherà, con apposito avviso di pagamento semestralmente all'Azienda ed al suo tesoriere, gli importi dovuti a titolo di interessi di cui al presente articolo. Resta fermo che la ritardata o omessa comunicazione da parte della Banca mutuante non esime l'AOU ed il Tesoriere dall'effettuazione dei pagamenti alla scadenza prevista.

Il pagamento delle rate semestrali di rimborso del presente mutuo, comprensive della quota capitale e della quota interessi, dovrà esser effettuato alle scadenze indicate nel piano di ammortamento già allegato al presente atto, mediante bonifico avente causale "mutuo n.- Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena" sul conto di gestione n. intestato a in essere presso alle seguenti coordinate bancarie:

Le rate di interessi e di capitale ed ogni altra somma comunque dovuta alla Banca mutuante devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita al netto di ogni eventuale onere. Rimarrà pertanto a carico dell'Ente mutuatario qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire gli importi dovuti alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto.

ART. 4 Garanzia

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'AOU mediante delegazione di pagamento conforme al modello che, sottoscritto dai componenti e da me Notaio, qui si allega - notificata all'Istituto Tesoriere dell'AOU e da questo accettata, con firma autenticata da Notaio e relativa certificazione dei poteri, a valere sulle entrate correnti dell'AOU nel limite indicato nell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) punto 2) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come successivamente modificato ed integrato.

In relazione a tale garanzia, l'AOU assume i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate, le somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo tanto in linea capitale, quanto per gli interessi;

b) di notificare e far accettare - con firma autenticata da Notaio e relativa certificazione dei poteri - all'Istituto Tesoriere, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo, il conseguente atto di delega di pagamento per il periodo (*data di stipula*) / al 30 giugno 2032, con l'indicazione delle rate semestrali di rimborso del capitale nonché delle relative quote semestrali di interessi.

In virtù degli atti di delega notificati e accettati con firma autenticata da Notaio e relativa certificazione dei poteri, l'Istituto Tesoriere dell'Ente mutuatario è tenuto a versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo - da calcolarsi secondo le modalità indicate nell'allegato schema di delegazione - a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 5 in caso di ritardato pagamento.

A tal fine l'Ente mutuatario autorizza espressamente l'Istituto Tesoriere ad accantonare, sul totale delle entrate di cui al citato art. 2, comma 2 sexies, lettera g) punto 2) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come successivamente modificato ed integrato, la somma necessaria in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al presente contratto.

c) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso. Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora l'Istituto Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuatario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;

d) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per l'Istituto Tesoriere dell'Ente mutuatario di effettuare, con le medesime modalità ed alle prescritte scadenze, i versamenti di cui al precedente punto b). Una copia dei nuovi contratti di Tesoreria e della conseguente nuova delegazione di pagamento, notificata ed accettata, con firma autenticata da notaio e relativa certificazione dei poteri, dal nuovo Istituto Tesoriere dovrà esser trasmessa alla Banca mutuante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di Tesoreria.

ART. 5 Interessi moratori

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale per qualunque causa delle somme dovute ai sensi del precedente articolo, ovvero di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto alle scadenze stabilite, sono dovuti dal tesoriere dell'Azienda alla Banca, dalla data

della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, per ciascun mese o frazione di mese compresi nel periodo di mora, al maggior tasso EURIBOR ad 1 mese rilevato nel mese precedente, maggiorato di 2 (due) punti percentuali annui con il limite minimo del tasso contrattuale e con il limite massimo del tasso-soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96.

I suddetti interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il proprio Istituto Tesoriere, l'Ente mutuatario.

ART. 6 Risoluzione

Le parti convengono espressamente che la Banca ha la facoltà, trascorsi 90 giorni dalla data di inadempienza dell'Azienda, di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento, anche parziale alle scadenze contrattualmente previste a qualunque causa dovuto, delle somme dovute alla Banca in dipendenza del presente mutuo;
- b) mancato adempimento da parte dell'Azienda, anche di uno solo, degli obblighi previsti a suo carico;
- c) mancata consegna da parte dell'Azienda, nei termini ivi indicati, della documentazione di cui al precedente comma 1;
- d) mancato adempimento da parte dell'Azienda di qualsiasi altro obbligo previsto ai sensi del presente contratto.

Nei casi di risoluzione sopra indicati, la Banca può reclamare dall'Azienda, in qualsiasi momento, oltre alle somme non corrisposte, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito maggiorato dello 0,5%, oltre ad eventuali ed ulteriori danni e spese. I suddetti

importi sono dovuti dall'Azienda anche in tutte quelle ipotesi in cui il debito derivante dal presente contratto debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Resta inoltre stabilito che sulle somme come sopra dovute l'Azienda deve corrispondere gli interessi moratori, fino alla data del soddisfacimento.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, qualora non fosse garantito il pieno rispetto da parte della Banca di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nonché nei casi elencati all'art. 16 del capitolato-disciplinare di gara.

ART. 7 Divieto di subappalto

Non è ammesso il sub appalto del servizio.

ART. 8 Estinzione anticipata

L'AOU quale ente mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito senza alcun indennizzo a suo carico – con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. che la Banca mutuante dovrà ricevere almeno 15 giorni prima della data prevista per l'estinzione, a condizione che:

- l'AOU risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal presente contratto;
- il rimborso anticipato sia eseguito in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento di una rata.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

L'estinzione parziale anticipata comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

A seguito dell'esercizio della facoltà, l'AOU dovrà rimborsare al momento dell'estinzione anticipata un importo coincidente alla quota capitale estinta anticipatamente, maggiorato degli interessi maturati sulla citata quota capitale sino alla data di estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a proprio carico.

ART. 9 Oneri eventuali e trattamento fiscale

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna

esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

Le spese notarili per la stipula del presente contratto, nonché quelle per copia esecutiva e per copie autentiche sono a carico della Banca mutuante.

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo connessi al presente contratto dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario con accredito a favore di sul conto corrente dedicato ed alla stessa intestato, codice IBAN, con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara (CIG)

Il mancato utilizzo della modalità di pagamento di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione del contratto.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, della citata Legge 136/2010, gli estremi delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono oggetto di separata comunicazione da parte della Banca al mutuatario.

ART. 11 Comunicazione ex art. 48 legge 196/2009

La Banca si impegna, nel suo ruolo di Istituto finanziatore – con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010, n. 2276 - a comunicare in via telematica, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), n. 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al presente atto entro 30 giorni dallo stesso, con indicazione della data e dell'ammontare dello stesso, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento per capitale e interessi, ove disponibile, nonché delle ulteriori informazioni richieste nella predetta circolare.

ART. 12 Testo contrattuale

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all'art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del

contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l'Ente mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 13 Arbitro Bancario Finanziario e Mediazione

L'Ente mutuatario può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel documento "Principali diritti del cliente", disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

Se l'Ente mutuatario non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera l'Ente mutuatario dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Ente mutuatario e la Banca possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

ART. 14 Domicilio delle parti e foro competente

Agli effetti del presente contratto la Banca e l'Azienda eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, la Banca e l'Azienda dichiarano la competenza esclusiva del foro territoriale di Modena.

Allegato A Piano di ammortamento

Allegato B Delegazione di pagamento